

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.";

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:

- "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";

- l'art. 12 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro) prevede anch'esso che "Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.";

- l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in linea generale, che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- la dotazione organica del Comune di Gabicce Mare (aggiornata da ultimo con Deliberazione G.M. n. 72 del 04.06.2008) contempla i seguenti posti, collocati in posizione di staff rispetto alla struttura amministrativa dell'Ente: n. 1 posto di "Funzionario (alta specializzazione) Ufficio Comune di Avvocatura Civica" con il seguente requisito di accesso: "Diploma di laurea in giurisprudenza ed iscrizione all'elenco speciale degli avvocati pubblici ex art. 3 del D.D.L. n. 1578/1933 per almeno un quinquennio"; n. 1 posto di "Funzionario Categoria D (ingresso D3) Ufficio Legale - Avvocatura Civica" con il seguente requisito di accesso: "Diploma di laurea in giurisprudenza unita al possesso della abilitazione all'esercizio della professione di avvocato";

- il Comune di Gabicce Mare dispone attualmente di un Avvocato di ruolo;

- con Convenzione stipulata in data 30.12.2005 i Comuni di Gabicce Mare, di Cattolica e di Sant'Angelo in Lizzola costituiscono l'Ufficio comune di Avvocatura Civica quale forma di cooperazione tra Enti locali, mediante convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio Legale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 12 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), avvalendosi della struttura organizzativa e della professionalità esistente nel Comune di Gabicce Mare;

- con Deliberazione G.M. n. 84 del 19.06.2008 il Comune di Gabicce Mare, in vista della scadenza della Convenzione (30.12.2008), ha espresso l'indirizzo di mantenere e possibilmente potenziare l'Ufficio Unico di Avvocatura Civica mediante l'adesione anche di altri Comuni, al fine di potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, l'Ufficio suddetto anche mediante l'apporto finanziario degli altri Enti, conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio, valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio e condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con gli Enti associati ed ha dato mandato al Responsabile dell'Avvocatura Civica di verificare l'interesse di altri Comuni ad aderire ad una nuova Convenzione che preveda il Comune di Gabicce Mare quale Ente Capofila, riservando all'organo consiliare competente ogni decisione in merito alla stipula della nuova convenzione;

- il Comune di Cattolica, essendo organicamente sprovvisto di un proprio Ufficio Legale, intende gestire in forma associata e coordinata, mediante la costituzione di un Ufficio unico di Avvocatura Pubblica con i comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo, l'attività relativa al proprio "contenzioso", avvalendosi della struttura organizzativa e della professionalità presente nell'Ente Capofila, nonché delle risorse assegnate all'Ufficio unico con i Comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo con i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti ed ottenere un effetto deflattivo del contenzioso attualmente esistente attraverso la presenza nella struttura organizzativa dell'Ente di un Ufficio in grado di assicurare la consulenza giuridico-legale, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione delle relative proposte migliorative;
- b) conseguire economie di spesa;
- c) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti;

Attesa la necessità di approvare uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 T.U.EE.LL., che determini l'oggetto specifico, le finalità e la durata della stessa, le modalità di svolgimento del servizio convenzionato, i rapporti finanziari e le forme di consultazioni tra gli enti stipulanti, nonché i loro reciproci impegni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza in materia di "convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative";

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante la discussione esce la consigliera Raschi. Ora i consiglieri presenti e votanti sono n. 15.

Preso atto della proposta di emendamento presentata dal Consigliere di Opposizione Cimino in merito alla modifica dell'art. 19 "Durata della convenzione e degli incarichi professionali" al fine di portare la durata di anni 4 (quattro) ad anni 1 (uno), in considerazione dell'imminente scadenza del mandato amministrativo nella prossima primavera 2009;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione tale emendamento di rettifica in diminuzione della durata proposta di convenzione da 4 a 1 anno;

Votanti n. 15,
Voti favorevoli all'emendamento n. 06 (Opposizione),
Voti contrari all'emendamento proposto n. 09 (Maggioranza),
Astenuti n. 00;

Preso atto dell'esito della votazione,

D E L I B E R A

- Di non approvare l'emendamento proposto;

Si procede, quindi, a sottoporre a votazione la proposta originaria, senza alcun emendamento;

Con voti favorevoli n. 09 (Maggioranza), astenuti n. 06 (Opposizione)

D E L I B E R A

1) di costituire il nuovo Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con i Comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo, per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa;

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con i comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo;

3) di riservare a separati atti dei competenti Uffici la stipula della convenzione e tutti gli atti necessari all'attivazione dell'Ufficio Unico per l'Avvocatura Pubblica con i comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo entro il termine di scadenza della precedente Convenzione(30.12.2008).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità visto l'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Consiglieri votanti n. 15,
Voti favorevoli n. 09 (Maggioranza)
Astenuiti n. 06 (Opposizione)

D E L I B E R A

Di NON dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

